


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011 N. 15**

Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale. pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011 N. 16

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). pag. 7

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 8 giugno 2011 n. 191 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15 (Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.

pag. 12

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2011 N. 15

Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi))

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 56/2009, le parole: "Protocollo informatico della struttura" sono sostituite dalle seguenti: "Protocollo generale".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 56/2009)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 56/2009, è inserita la seguente: "a bis) in pendenza dei termini assegnati per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);".

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011))

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 23/2011, dopo le parole: "i soggetti privati possono, in relazione" sono inserite le seguenti: "ai beni di cui al comma 2 ed".

Articolo 4

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria))

1. Dopo la lettera i quater) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente: "i quinquies) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).".

Articolo 5

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 42/2006)

1. Il numero 3) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE, Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia 'In Liguria', Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure, Centrale Regionale di acquisto, Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).".

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 7/2011, è inserito il seguente:
"3 bis. La Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni."
2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 7/2011, dopo la parola: "comunali" sono inserite le seguenti: "e alla fusione di Comuni" e dopo le parole: "comma 3" sono inserite le seguenti: "e comma 3 bis".

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. L'articolo 12 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 (Riscossione coattiva)

1. La Provincia procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31."

Articolo 8

(Continuità nei rapporti di lavoro)

1. Nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente interessato, garantendo, anche dal punto di vista teorico, l'invarianza della spesa finale.

Articolo 9

(Spese per il personale preposto agli Uffici stampa)

1. Dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli Uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 10

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 28 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2011 N. 15

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale Marylin Fusco, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 29 in data 25 maggio 2011;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 maggio 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 147;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 27 maggio 2011;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'8 giugno 2011;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2011;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 giugno 2011.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

(Relatore di maggioranza V. G. Ferrando)

il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea reca alcune modifiche normative, finalizzate al miglioramento della disciplina regionale, nell'ottica della manutenzione dell'ordinamento.

In particolare, gli articoli 1 e 2 intervengono sulla l.r. 56/2009, in tema di procedimento amministrativo, rispettivamente per renderla più aderente alla giurisprudenza del giudice amministrativo e al fine di meglio specificare le ipotesi di sospensione dei termini del procedimento.

L'articolo 3 consiste in un intervento di precisazione normativa sull'articolo 8 della legge collegata alla finanziaria 2011, al fine di legittimare l'applicazione delle procedure di alienazione dei beni disponibili anche a quelli non contenuti nel Piano delle alienazioni, di cui all'art. 58 del d.l. 112/2008.

L'articolo 4 consente l'inserimento dell'Ospedale Evangelico Internazionale, già parte del Settore Regionale allargato, nel Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società per l'informazione in Liguria (SIIR), previsto dalla l.r. 42/2006, al fine di salvaguardarne la continuità organizzativa e consentirne lo sviluppo in armonia con le altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere; l'articolo 6 inserisce la Centrale regionale di acquisto e l'Ospedale Evangelico tra gli enti i cui Direttori Generali possono essere chiamati dalla Giunta regionale a far parte del Comitato di indirizzo del SIIR.

L'articolo 5 contempla anche le fusioni di Comuni tra i soggetti beneficiari dei contributi regionali previsti dalla l.r. 7/2011 sul riordino delle funzioni svolte dalle Comunità montane e, infine, l'articolo 7 prevede un aggiornamento della normativa in tema di riscossione coattiva delle somme dovute per violazione della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, consentendo alle Province il ricorso all'istituto dell'ingiunzione.

Si auspica, pertanto, che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare, possa ottenere il consenso dell'Assemblea, al fine di contribuire al miglioramento della legislazione regionale, attraverso un intervento di razionalizzazione dell'ordinamento.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il disegno di legge n. 147, "disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale", oggi all'esame del Consiglio ci trova desisamente non sulla stessa linea di posizioni, poiché non ne condividiamo i contenuti.

*L'esame in commissione del provvedimento ci ha visti non soddisfatti dei risultati ottenuti, perché comunque sempre relativi, politicamente propagandistici e non concretamente risolutivi.
Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto negativo.*

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 è pubblicata nel B.U. 25 novembre 2009, n. 22.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2010 n. 18;*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2006, n. 19;*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7;*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione

LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2011 N. 16

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Il logo identificativo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria riproduce il medesimo disegno del sigillo, di cui all'Allegato A alla presente legge. L'uso del logo dell'Assemblea è disciplinato con regolamento dell'Ufficio di Presidenza.
3 ter. L'uso dei simboli dell'Assemblea Legislativa è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza può concedere l'uso del logo a soggetti promotori o organizzatori di manifestazioni o iniziative per le quali è stato richiesto il patrocinio."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 25/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all'Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa è consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell'Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)."
2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, procede al reclutamento del personale di ruolo anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità con la sola condizione che la spesa del personale annua complessiva sia inferiore a quella dell'anno 2010."

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 8 ter della l.r. 25/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: "In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto" sono inserite le seguenti: "e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
 - "6 bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, ai sensi di legge o regolamento, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso l'Assemblea in posizione di comando, ai sensi del comma 4 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.
 - 6 ter. Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via transitoria e in conformità agli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973 relativamente all'autonomia legislativa in materia di contenimento della spesa per il personale addetto al Consiglio regionale, in deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4 per la IX legislatura, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può aumentare e rimane invariato, corrisponde e non può comunque superare gli importi individuati, per la costituzione dei fondi, nell'Allegato C alla presente legge. Per tale periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2010. Terminata la fase transitoria, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2014, l'Ufficio di Presidenza quantifica la consistenza dei fondi, secondo i principi previsti al comma 4, prendendo a riferimento i valori di costituzione dei fondi relativi all'anno 2009, primo anno di gestione autonoma del personale da parte dell'Assemblea Legislativa."

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e all'articolo 15 della l.r. 25/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 3/2004 le parole: "ed a tre per il Consiglio" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "è di cinque" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'Ufficio di Presidenza".

Articolo 5
(Modifica all'articolo 23 bis della l.r. 25/2006)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
 - "1 bis. Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 27, comma 1, del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l'area separata della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali, dalla data di trasferimento del personale dirigente alla gestione autonoma dell'Assemblea Legislativa e sino all'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza di propri criteri per la graduazione e la pesatura delle posizioni dirigenziali, con riguardo alle specificità dell'Assemblea Legislativa, le strutture dirigenziali mantengono la classificazione distintiva di Settore, Servizio ed Ufficio in uso presso la Giunta regionale nell'ultimo anno di gestione del personale dirigenziale a tempo indeterminato. L'Ufficio di Presidenza, tra i valori delle retribuzioni di posizione in uso presso la Giunta regionale nell'anno 2008, individua le tre retribuzioni di posizione dell'Assemblea sulla base dei valori applicati ai dirigenti transitati al ruolo autonomo.

Al 1° gennaio 2009 rimangono fermi gli eventuali effetti economici di maggior favore per i dirigenti assunti precedentemente e transitati al ruolo autonomo dell'Assemblea.

- 1 ter. La retribuzione di risultato della dirigenza non può essere superiore alla retribuzione di risultato della dirigenza generale.”.

Articolo 6
(Sostituzione dell'Allegato B alla l.r. 25/2006)

1. L'Allegato B alla l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Allegato B (articolo 29)			
dirigenti	Assemblea	10	
	Organismi di cui al Capo IX dello Statuto	2	
	totale dirigenti		12
D3	FUNZIONARIO ESPERTO	21	
D1	FUNZIONARIO	22	
	totale cat. D		43
C	ISTRUTTORE	54	
	totale cat. C		54
B3	COADIUTORE	11	
B1	COADIUTORE	11	
	totale cat. B		22
A	OPERATORE	1	
	totale cat. A		1
	Totale generale		132 “

Articolo 7
(Inserimento dell'Allegato C alla l.r. 25/2006)

1. Dopo gli Allegati A e B alla l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“Allegato C (articolo 8 ter, comma 4)	
Personale non dirigente	
limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 1.602.631 ^{n 1}	
costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 1.153.408 ^{n 2} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	
quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell'Assemblea: pari ad euro 449.223 ^{n 3} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	
Personale dirigente	
limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 616.961 ^{n 1}	
costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 514.134 ^{n 2} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	
quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell'Assemblea: pari ad euro 102.827 ^{n 3} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	

- n.1: (totale fondo anno 2009) / (personale in servizio al 01.01.2009)* dotazione organica teorica= (FONDO EFFETTIVO)
- n 2: (totale fondo anno 2009) / (personale in servizio al 01.01.2009)* (personale in servizio al 01.01.2011) = (FONDO EFFETTIVO)
- n3: (fondo teorico)-(fondo effettivo) = (minore spesa)”

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: "in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria" sono inserite le seguenti: "e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario)".

Articolo 9

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 38/1990)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, comma 3, della l.r. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni si interpretano nel senso che le medesime hanno effetto a partire dalle progressioni economiche orizzontali effettuate nell'anno 2008. In tal caso risulta applicabile il disposto di cui all'articolo 29, comma 5 duodecies, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 2011 n. 16

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Giacomo Conti e Francesco Bruzzone in data 9 giugno 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 148;

b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 10 giugno 2011;

c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, all'unanimità, nella seduta del 15 giugno 2011

d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2011;

f) la legge regionale entra in vigore il 14 luglio 2011.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13;*

Note all'articolo 2

- *La legge 6 dicembre 1973, n. 853 è pubblicata nella G.U. 2 gennaio 1974, n. 1;*
- *La legge regionale 24 gennaio 2011, n. 5 è pubblicata nel B.U. 16 marzo 2011, n. 6;*
- *La legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1 è pubblicata nel B.U. 2 febbraio 2011, n. 2;*
- *Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è pubblicato nel B.U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.;*
- *La legge 30 luglio 2010, n. 122 è pubblicata nella G.U. 30 luglio 2010, n. 176, S.O..*

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 8 Giugno 2011, n. 191

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

Paolo	MADDALENA	Presidente
Alfio	FINOCCHIARO	Giudice
Alfonso	QUARANTA	//
Franco	GALLO	//
Luigi	MAZZELLA	//
Gaetano	SILVESTRI	//
Sabino	CASSESE	//
Giuseppe	TESAURO	//
Paolo Maria	NAPOLITANO	//
Giuseppe	FRIGO	//
Alessandro	CRISQUOLO	//
Paolo	GROSSI	//
Giorgio	LATTANZI	//

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, a 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 novembre 1° dicembre 2010, depositato in cancelleria il 30 novembre 2010 ed iscritto al n. 118 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1 - Giusta conforme deliberazione governativa del 18 novembre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, con ricorso notificato in data 26 novembre 2010, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», affermandone il contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

1.1. - Riferisce il ricorrente che, mentre il secondo dei due soli articoli di cui consta la legge impugnata si limita a contenere la formula che prevede la entrata in vigore della legge stessa il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con il primo è disposta la sostituzione del primo capoverso della lettera G) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12, recante «Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e

per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», con la seguente disposizione:

«G) Orario di caccia: Il prelievo venatorio delle specie cacciabili elencate dal presente calendario è consentito da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis dell'art. 34 della L.R. n. 29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario».

Precisa, a questo punto, il ricorrente che il richiamato comma 7 bis dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), a sua volta, nello stabilire anch'esso che la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, precisa, tuttavia, in deroga alla precedente disposizione che: «la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto»,

1.2. - Così descritto il quadro normativo di immediato riferimento, il ricorrente rileva che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, modificando nei termini anzidetti l'art. 1, comma 1, lettera G), della legge regionale n. 18 del 2008, ha esteso l'orario entro il quale è consentito l'esercizio della attività venatoria oltre i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), costituenti livello minimo di tutela della fauna selvatica, Infatti, nel fare salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 29 del 1994, la disposizione censurata rende lecita la caccia di selezione degli ungulati sino ad un'ora dopo il tramonto e quella da appostamento fisso o temporaneo della selvaggina migratoria sino a mezz'ora dopo il tramonto, là dove, invece, l'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 prevede che sia consentita dopo il tramonto, per un'altra ora, esclusivamente la caccia di selezione degli ungulati.

Osserva il ricorrente che, pertanto, la legislazione ligure appresta alla selvaggina migratoria un livello di tutela inferiore a quello fissato dallo Stato, consentendo, in deroga al principio generale, anche per essa il prelievo venatorio sino a mezz'ora oltre il tramonto del Sole.

La disposizione impugnata ponendosi in contrasto con la disciplina statale che fissa i limiti temporali del prelievo venatorio, disciplina che più volte la Corte costituzionale ha ascrivito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. - La Regione Liguria, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 (rectius unico), della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», ritenendo che il medesimo sia in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione,

Ciò in quanto siffatta disposizione, nel fissare l'orario giornaliero in cui è consentito l'esercizio venatorio, fa salvo quanto previsto dal comma 7 bis dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, a sua volta, prevede che la «caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da appostamento fisso temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto».

In tal modo, ritiene il ricorrente, si determina una deroga a quanto stabilito in via generale dall'art. 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, fissato l'orario in cui è consentita la caccia da un'ora prima del sorgere del Sole fino al tramonto, prevede che la sola caccia di selezione degli ungulati sia permessa sino ad un'ora dopo il tramonto del Sole.

Ad avviso del ricorrente, la ulteriore deroga prevista dal legislatore ligure costituirebbe violazione del livello minimo di tutela ambientale fissato dal legislatore statale, in tal modo violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

2. - La questione è fondata.

2.1. - Al riguardo, va detto che con giurisprudenza costante questa Corte ha affermato che la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonché, successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010).

Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo in cui è permesso il prelievo venatorio ha ad oggetto, oltre che l'individuazione dei periodi dell'anno in cui esso è consentito, anche i limiti orari nei quali quotidianamente detta attività è lecitamente svolta in relazione a determinate specie cacciabili, risulta evidente che la disposizione censurata, consentendo la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, così oltrepassando il limite ordinariamente fissato per questa dall'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992, costituisce violazione del livello apprestato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, recante «Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l' 8 giugno 2011.

IL PRESIDENTE
Paolo Maddalena

IL REDATTORE
Paolo Maria Napolitano

IL CANCELLIERE
Gabriella Melatti

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2011

